

Fenix Entertainment S.p.A.



**Memorandum sugli oblighi e le responsabilità
conseguenti all'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant
di Fenix Entertainment S.p.A. sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia
– Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.**

Memorandum sugli obblighi e le responsabilità dell’Emittente, dei suoi amministratori e sindaci conseguenti all’ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant dell’Emittente sul sistema multilaterale AIM Italia – Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

- 1 Il presente memorandum (**Memorandum**) è stato predisposto nel contesto della procedura di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale AIM Italia – Segmento Professionale (**AIM Pro**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) delle azioni e dei warrant di **Fenix Entertainment S.p.A.** (**l’Emittente** o la **Società**) ed è indirizzato all’Emittente, ai suoi amministratori e sindaci, al fine di informarli in ordine agli obblighi ed alle responsabilità derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all’ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sull’AIM Pro (**l’Ammissione**).
- 2 Ai sensi del Regolamento AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche comprensivo anche delle relative linee guida (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 596/2014 (**MAR**), del Regolamento Consob adottato con delibera 17221/2010 e successive modifiche (il **Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate**), del D.Lgs. 58/1998 (**TUF**) e del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera 11971/1999 (il **Regolamento Emittenti Consob**), questi ultimi due per quanto applicabili, la Società ha adottato le procedure interne di internal dealing, per la comunicazione delle informazioni privilegiate e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e per le operazioni con parti correlate.
- 3 Le società per azioni i cui titoli sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, quale l’AIM Pro (**l’Emittente AIM Pro**), sono soggette ad una maggiore regolamentazione rispetto alle società private. Di conseguenza, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente, i cui strumenti finanziari sono negoziati su AIM Pro (rispettivamente gli **Amministratori e Sindaci AIM Pro**), devono essere consapevoli delle loro maggiori responsabilità.
- 4 Si segnala, in particolare, la responsabilità degli Amministratori e Sindaci AIM Pro nei confronti del pubblico per la diffusione di informazioni fuorvianti, false o ingannevoli e per omissioni che possono influenzare la rilevanza di tali informazioni. Per tale motivo è estremamente importante assicurarsi che qualsiasi informazione e documentazione resa

pubblica, ivi incluso il documento di ammissione preparato ai fini dell'Ammissione, sia soggetta ad uno scrupoloso controllo.

- 5 Pertanto, oltre agli obblighi generali derivanti dal ruolo di amministratore e sindaco di una società, gli Amministratori e Sindaci AIM Pro sono soggetti a più ampi obblighi nello svolgimento delle loro attività. La disciplina a cui sono soggetti riguarda principalmente l'informativa al mercato sulle operazioni *price sensitive*, ivi incluse quelle di acquisizione e di cessione di attività e l'emissione di nuovi strumenti finanziari.
- 6 La normativa che disciplina un Emittente AIM Pro, inclusa quella relativa agli obblighi, come alle responsabilità ed alle sanzioni applicabili agli Amministratori e Sindaci AIM Pro, è una normativa complessa e comprende principalmente e in via non esaustiva:
- (a) il Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana e in vigore alla data del presente Memorandum;
 - (b) il Regolamento AIM Italia per i *nominated advisers* predisposto da Borsa Italiana (il **Regolamento Nominated Advisers**) e in vigore alla data del presente Memorandum;
 - (c) le Disposizioni di attuazione per le società di investimento, le Disposizioni in tema di parti correlate, le Procedure per le operazioni sul capitale, il Regolamento degli operatori e delle negoziazioni ed il Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni, predisposti da Borsa Italiana e in vigore alla data del presente Memorandum (congiuntamente al Regolamento Emittenti AIM Italia e al Regolamento Nominated Advisers AIM Italia, i **Regolamenti AIM Italia**);
 - (d) la disciplina in materia di prospetto, contenuta nel Regolamento Emittenti Consob, nel Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (il **Regolamento Delegato**) e nel TUF per quanto espressamente in essi richiamato dai Regolamenti AIM Italia in relazione alle offerte al pubblico di valori mobiliari ed all'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari in un mercato regolamentato, laddove applicabili (complessivamente, la **Normativa Prospetto**);
 - (e) gli Allegati 1-11-20 del Regolamento Delegato, ad eccezione delle informazioni riportate della Scheda Due, Parte Prima del Regolamento Emittenti AIM Italia al paragrafo (b)(i), così come modificate dal paragrafo (b)(ii), salvo che sia richiesto un prospetto ai sensi della Normativa Prospetto;
 - (f) la MAR, come integrata dal Regolamento di esecuzione (UE) 1055/2016 e dal Regolamento delegato (UE) 522/2016, che abroga la Direttiva (CE) 6/2003 e le sue

- misure di esecuzione (cd. **MAD I**), e stabilisce un quadro normativo in materia di abusi di mercato uniforme e direttamente applicabile all'interno dell'Unione Europea;
- (g) la normativa in tema di trasparenza contenuta nel TUF, nel Regolamento Emittenti Consob e in altre disposizioni emanate di volta in volta dalla Consob in relazione ai metodi di calcolo delle partecipazioni rilevanti nonché ai termini ed alle condizioni per la loro comunicazione (la **Normativa sulla Trasparenza**);
 - (h) le norme sugli emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti all'articolo 2-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, laddove applicabili;
 - (i) le disposizioni in materia di aggio, di azioni proprie e le altre norme applicabili di cui al Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato (il **Codice Civile**);
 - (j) le sanzioni penali e amministrative per i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, di cui al Titolo I-*bis*, Parte V del TUF.
- 7** Il presente Memorandum ha natura sintetica ed è stato predisposto ai soli fini informativi in merito agli obblighi ed alle responsabilità degli Emittenti AIM Pro e degli Amministratori e Sindaci AIM Pro, senza alcuna pretesa di esaustività in merito a qualunque altra responsabilità civile e/o penale in capo a società private o pubbliche in Italia. Esso non può e non deve essere considerato come strumento descrittivo dell'intera disciplina applicabile agli Emittenti AIM Pro né ha alcuna pretesa di completezza e/o esaustività. Descrivendo sommariamente i principali obblighi e responsabilità derivanti dall'ammissione alle negoziazioni su AIM Pro, in relazione a specifiche fattispecie e singoli aspetti potrebbe rendersi opportuna un'analisi più dettagliata della normativa applicabile.
- 8** Salvo ove altrimenti specificato, con il termine "articolo" si fa espresso riferimento ad un articolo del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Parte Prima

I Regolamenti AIM Italia e la MAR

1 Introduzione

1.1 A partire dalla data di Ammissione, un Emittente AIM Pro deve conformarsi a tutte le disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. In particolare, ai sensi dell'articolo 31 un Emittente AIM Pro deve, *inter alia*, avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentire il rispetto delle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e garantire che ogni suo amministratore assuma la piena responsabilità, disgiuntamente e in solido, per l'osservanza di tali disposizioni. I Regolamenti AIM prevedono inoltre specifici obblighi di comunicazione al pubblico da parte degli emittenti quotati sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana (**AIM Italia**) o su AIM Pro e attribuiscono rispettivamente a Consob e a Borsa Italiana poteri di controllo su tali soggetti, ivi compreso il potere di chiedere informazioni o documenti, nonché di accertare la violazione delle disposizioni della MAR e dei Regolamenti AIM Italia e irrogare sanzioni, anche pecuniarie, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti.

2 *Nominated adviser e specialista*

2.1 L'Emittente AIM Pro deve nominare e mantenere in via continuativa un nominated adviser (articolo 1) e, nel caso di passaggio all'AIM Italia, uno specialista incaricato (articolo 35). Borsa Italiana tiene un registro dei nominated adviser e una lista aggiornata degli operatori specialisti. Copia di tali documenti è messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana: www.borsaitaliana.it.

2.2 Il nominated adviser deve rispettare il Regolamento Nominated Advisers (articolo 39). Il Regolamento Nominated Advisers stabilisce, *inter alia*, i criteri di ammissione, il ruolo e l'attività su base continuativa e gli aspetti disciplinari relativi ai nominated adviser e deve essere letto unitamente al Regolamento Emittenti AIM Italia e al Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni AIM Italia.

2.3 In linea generale, il nominated adviser valuta l'appropriatezza dell'Emittente AIM Pro che presenta domanda di ammissione all'AIM Pro. A seguito dell'Ammissione, il nominated adviser assiste e supporta l'Emittente AIM Pro nell'assolvimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità così come esplicitate e derivanti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, sia in occasione dell'Ammissione che su base continuativa in seguito all'Ammissione.

- 2.4** Il Regolamento Nominated Advisers individua le diverse attività a cui è tenuto il nominated adviser sia in fase di Ammissione sia su base continuativa.
- 2.5** In fase di Ammissione il nominated adviser deve:
- 2.5.1 al fine di valutare l'appropriatezza dell'Emittente AIM Pro e dei suoi strumenti finanziari per AIM Italia, (i) avere (o avere accesso a) adeguate conoscenze relative all'area di *business* dell'Emittente AIM Pro; (ii) valutare il settore di attività, la *value proposition*, il piano industriale, la struttura finanziaria, le informazioni finanziarie storiche e le altre informazioni aziendali dell'Emittente AIM Pro; (iii) valutare la conformità dello statuto dell'Emittente AIM Pro rispetto al Regolamento Emittenti AIM Italia; (iv) considerare quegli elementi relativi al paese di costituzione o di operatività dell'Emittente AIM Pro che possano influire sulla circolazione degli strumenti finanziari e/o sui diritti connessi a tali strumenti e al loro esercizio; (v) svolgere una visita presso la sede dell'Emittente AIM Pro o le sedi operative ed effettuare incontri con gli Amministratori e il *top management*;
- 2.5.2 al fine di valutare l'appropriatezza di un Emittente AIM Pro, sovrintendere ai controlli e alle verifiche (c.d. processo di *due diligence*) rispetto all'Emittente AIM Pro;
- 2.5.3 verificare, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso della *due diligence*, la completezza e la conformità del documento di ammissione rispetto alla Scheda 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- 2.5.4 verificare che l'Emittente AIM Pro sia a conoscenza degli obblighi previsti nel Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 2.6** Su base continuativa il nominated adviser deve:
- 2.6.1 mantenere regolari contatti con l'Emittente AIM Pro per il quale opera anche al fine di verificare se l'Emittente AIM Pro:
- (a) lo tenga sempre al corrente ed aggiornato sulle sue attività; e
- (b) abbia un'adeguata comprensione degli obblighi che derivano dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 2.7** Ai sensi del Regolamento Nominated Advisers, il nominated adviser è altresì tenuto a:
- 2.7.1 allocare un numero adeguato di risorse umane opportunamente qualificate responsabili per ciascun Emittente AIM Pro per il quale opera, tra cui, almeno un *key executive*, per assicurare la presenza di un referente, dotato di adeguata professionalità ed esperienza - comprovata da un adeguato numero di operazioni rilevanti e di un'adeguata competenza tecnica in *corporate finance* e in pratiche di mercato – e da una solida comprensione del quadro legale

e regolamentare relativo alle attività di *corporate finance* e conoscenza del Regolamento Nominated Advisers e del Regolamento Emittenti AIM Italia;

2.7.2 operare sempre con la necessaria professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico tenuto conto delle disposizioni ad esso applicabili ai sensi dei Regolamenti AIM Italia;

2.7.3 mettersi in contatto (ed essere disponibile ad essere contattato) con Borsa Italiana ogniqualvolta ciò sia richiesto da Borsa Italiana o dall'Emittente AIM Pro per il quale opera e fornire a Borsa Italiana ogni informazione inerente lo svolgimento dell'attività di nominated adviser che questa possa ragionevolmente richiedere, nonché informare Borsa Italiana ogniqualvolta:

- (a) ritenga che l'Emittente AIM Pro per il quale opera possa non essere più appropriato per l'AIM Pro;
- (b) ritenga che esso stesso o l'Emittente AIM Pro abbia violato le disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia o al Regolamento Nominated Advisers;
- (c) cessi di operare per conto di un Emittente AIM Pro, specificando anche le ragioni che hanno determinato la cessazione del rapporto.

2.8 Al momento dell'Ammissione, il nominated adviser e i suoi principali esponenti aziendali devono essere indipendenti rispetto all'Emittente AIM Pro per il quale è presentata domanda di Ammissione.

2.9 Il nominated adviser deve assicurarsi di mantenere in essere procedure adeguate ed un numero adeguato di risorse umane opportunamente qualificate da permettergli di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Nominated Advisers e deve tenere, per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto con l'Emittente AIM Pro, debita traccia delle discussioni chiave intercorse, dei pareri fornitigli e delle decisioni chiave prese rispetto all'Emittente AIM Pro per il quale opera.

2.10 Il nominated adviser deve richiedere consiglio e assistenza da parte di altri professionisti laddove opportuno per adempiere alle obbligazioni delineate nel presente paragrafo 2, ma deve comunque mantenere la responsabilità e la gestione generale:

2.10.1 per ogni procedura di Ammissione relativa ad ogni Emittente AIM Pro per il quale opera; e

2.10.2 in relazione all'attività di consulenza a favore dell'Emittente AIM Pro in merito all'osservanza in via continuativa alle disposizioni e agli obblighi previsti nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

2.11 Se l'Emittente AIM Pro cessa di avere il nominated adviser, Borsa Italiana sospende immediatamente¹ le negoziazioni dei suoi strumenti finanziari su AIM Pro. Se, entro 6 mesi dalla data della sospensione, l'Emittente AIM Pro non provvede a sostituire il nominated adviser, viene disposta la revoca dalle negoziazioni dei suoi strumenti finanziari su AIM Pro (articolo 1).

3 Principi generali in tema di informativa

3.1 L'Emittente AIM Pro deve dare incarico ad un Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata (**SDIR**) per assicurare che le informazioni previste nel Regolamento Emittenti AIM Italia siano comunicate al pubblico e a Borsa Italiana con le modalità e nella tempistica richiesta (articolo 10). Lo SDIR provvederà, per conto dell'Emittente, alla diffusione delle informazioni al pubblico e a Borsa Italiana. Tali informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Un elenco degli SDIR è disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it.

3.2 Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'Emittente AIM Pro deve:

3.2.1 avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentirgli il rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia;

3.2.2 richiedere il parere del nominated adviser sul rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia, quando ritenuto necessario, e tenere conto di tale parere;

3.2.3 fornire al proprio nominated adviser ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo;

3.2.4 garantire che ciascuno dei suoi amministratori assuma piena responsabilità disgiuntamente e solidalmente, per il rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia; e

3.2.5 garantire che ciascun amministratore comunichi all'Emittente AIM Pro senza indugio tutte le informazioni di cui l'Emittente AIM Pro abbia bisogno per poter rispettare il disposto di cui all'articolo 17 concernente le informazioni varie da comunicare al pubblico (si veda il paragrafo 4.1.1 della Parte Prima del presente Memorandum), nella misura in cui tale

¹ In linea di massima, la sospensione deve avvenire in concomitanza con la comunicazione a Borsa Italiana della cessazione del rapporto con il proprio nominated adviser. A seguito della cessazione del rapporto con il proprio nominated adviser, Borsa Italiana, a sua discrezione, in alcune circostanze e tenuto conto delle ragioni alla base della cessazione del rapporto con il nominated adviser, può stabilire, (in deroga così a quanto previsto all'articolo 1), apposite modalità di negoziazione per gli strumenti finanziari AIM Pro definendo il relativo periodo di negoziazione. In tal caso la revoca dalle negoziazioni verrà disposta al termine del periodo di negoziazione stabilito da Borsa Italiana.

informazione sia conosciuta dall'amministratore ovvero possa, con ragionevole diligenza, essere ottenuta dall'amministratore.

- 3.3** Ai sensi degli articoli 24, 25 e 25-*bis*, l'Emittente AIM Pro deve informare Borsa Italiana con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione di ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli azionisti nonché di ogni eventuale variazione rispetto a quanto comunicato e deve effettuare l'acquisto di azioni proprie nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, anche nel caso di acquisto da parte di una società controllata. I termini per l'esecuzione delle operazioni sul capitale sono fissati nelle "Procedure per le Operazioni sul capitale", pubblicate sul sito di Borsa Italiana e per comodità riportate nell'Allegato 1 al presente Memorandum. Queste sono disposizioni regolamentari che delineano comunicazioni da effettuare e procedure da seguire nei confronti di Borsa Italiana nel caso in cui si verificano specifiche operazioni straordinarie sul capitale; per ulteriori informazioni si rinvia a quanto espressamente previsto nell'Allegato 1 al presente Memorandum.
- 3.4** Ai sensi dell'articolo 20, ciascun documento messo a disposizione dall'Emittente AIM Pro ai suoi azionisti (ivi inclusi i bilanci annuali) deve essere diffuso mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente AIM Pro ai sensi dell'articolo 26 e la sua diffusione deve essere comunicata al pubblico secondo le modalità di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia. Copia elettronica di ciascuno di tali documenti deve essere inviata per *e-mail* anche a Borsa Italiana (aimitalia.doc@borsaitaliana.it).
- 3.5** Ai sensi dell'articolo 30, l'Emittente AIM Pro deve scegliere al momento dell'Ammissione se utilizzerà l'italiano o l'inglese come regime linguistico per le comunicazioni al pubblico e nessuna modifica alla lingua scelta può essere effettuata senza il preventivo consenso degli azionisti.
- 3.6** Scopo principale di tali obblighi informativi in via continuativa è (i) garantire l'immediata diffusione di informazioni che ragionevolmente si ritiene possano influenzare il prezzo degli strumenti finanziari AIM Pro; (ii) far sì che il pubblico e gli azionisti siano costantemente aggiornati sull'Emittente AIM Pro. Fornire un'adeguata, corretta e completa informazione, da una parte, e, dall'altra, evitare che vengano rese informazioni false o fuorvianti o che omettano fatti o circostanze che possono influenzare la rilevanza di tali informazioni, è essenziale per garantire il corretto funzionamento del mercato cosicché i risparmiatori possano investire sulla base di un giudizio fondato circa l'Emittente e gli strumenti finanziari negoziati su AIM Pro.

3.7 Obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate: l'articolo 17 della MAR disciplina la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e nello specifico, modalità, tempistiche ed eventuali ritardi nelle comunicazioni; il mancato rispetto di detta previsione può assumere rilevanza per una potenziale condotta abusiva di utilizzo o di comunicazione illecita dell'informazione privilegiata. A tale proposito, per informazione privilegiata soggetta all'obbligo di comunicazione, a norma dell'articolo 7 della MAR, si intende un'informazione:

- (i) non pubblica;
- (ii) di carattere preciso, ovvero sia riferita ad eventi/circostanze verificatesi/esistenti o che si prevede che possano ragionevolmente verificarsi/venire ad esistenza (ivi inclusa la tappa intermedia di eventi/circostanze a formazione progressiva);
- (iii) sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi;
- (iv) concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti/strumenti finanziari; e
- (v) capace di influenzare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari ove resa pubblica.

Ai fini della presente definizione:

(a) un'informazione è di "carattere preciso" se:

(i) si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

(ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli strumenti finanziari;

(b) per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

Ai sensi dell'art. 17 della MAR l'Emittente deve comunicare al pubblico, quanto prima, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente l'Emittente e, sotto la sua responsabilità, può ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate notificando alla Consob detto ritardo nella apposita comunicazione immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico e a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) quarto comma, art. 17 della MAR (si veda paragrafo 5.3.3 della Parte Prima, del presente Memorandum).

3.8 L'art. 10 delle linee guida del Regolamento Emittenti AIM Italia prevede un principio generale relativo alla diffusione delle informazioni previste sia dal Regolamento Emittenti AIM Italia che dalla disciplina comunitaria ad esso applicabile (ad esempio la MAR). In particolare, un Emittente AIM Pro assolve gli obblighi di diffusione delle suddette informazioni tramite un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico (SDIR). Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, l'Emittente AIM Pro e il nominated adviser danno preavviso, a mezzo telefono, a Borsa Italiana allo scopo di consentire a quest'ultima di valutare il possibile impatto che il comunicato, una volta diffuso, potrebbe avere sull'andamento delle negoziazioni. In ogni caso, il preavviso deve essere congruo tenuto conto dell'oggetto della comunicazione e deve essere idoneo a consentire a Borsa Italiana di valutare congiuntamente con l'Emittente AIM Pro con la dovuta ponderazione i possibili interventi sul mercato.

3.9 Insider lists: l'articolo 18 della MAR impone l'istituzione e la tenuta, a cura degli Emittenti AIM Pro o di qualsiasi soggetto che agisca a nome o per loro conto, di un elenco delle persone con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale (un contratto di lavoro dipendente o altro) e che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'Emittente AIM Pro.

3.10 Internal dealing e closing periods: l'articolo 19 della MAR dispone una specifica disciplina in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'Emittente AIM Pro e delle persone a questi strettamente collegate. In particolare, i soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di notificare tempestivamente all'Emittente AIM Pro e all'Autorità di vigilanza, e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi,

tutte le operazioni rilevanti effettuate una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 nell'arco di un anno civile.

L'Emittente AIM Pro deve provvedere a sua volta affinché le informazioni notificate siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione. In considerazione di tale regime di trasparenza, gli amministratori hanno l'obbligo di comunicare senza indugio al pubblico le informazioni relative alle operazioni da essi effettuate sopra la soglia di Euro 20.000,00 annui.

La MAR ha introdotto una disciplina specifica in materia di *closing periods*, ovvero sia di quegli intervalli di tempo in cui alcune persone, che si presume abbiano accesso a determinate informazioni privilegiate, hanno l'obbligo di astenersi dal compiere operazioni per la realizzazione delle quali potrebbero giovare di tali informazioni. In particolare, ai sensi della MAR *“una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici”* (cfr. articolo 19, comma 11, MAR).

L'articolo 114 del TUF, il quale trova applicazione anche con riferimento alle società che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione, al paragrafo 7, prescrive, altresì, che coloro che detengono azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale della Società, nonché ogni altro soggetto che detiene il controllo della Società e le persone strettamente legate ai predetti soggetti (i.e., il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, nonché i genitori, parenti e gli affini conviventi), debbano comunicare alla Consob e al mercato tutte le operazioni concernenti l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di azioni emesse dalla Società e/o di strumenti finanziari collegati alle azioni della Società compiute dagli stessi e/o dalle persone strettamente legate agli stessi che abbiano un importo complessivo superiore alla soglia di Euro 20.000 annui. Successivamente ad ogni comunicazione, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell'anno. Con riferimento a tali soggetti, l'art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti Consob prevede un termine di

comunicazione all'autorità e al pubblico delle operazioni più lungo, ossia entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Con riferimento alla disciplina in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'Emittente e delle persone a questi strettamente collegate e con riferimento ai *closing period*, così come con riferimento alle operazioni svolte dalle persone rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del TUF, l'Emittente ha adottato la *Procedura di Internal Dealing*.

3.11 È importante che gli Amministratori AIM Pro adottino una politica coerente nella determinazione di quali informazioni siano sufficientemente rilevanti da essere *price sensitive* e per la diffusione delle stesse senza indugio al mercato. Nel caso di dubbio, gli Amministratori AIM Pro dovrebbero consultare il nominated adviser dell'Emittente AIM Pro per avere assistenza nel determinare se un'informazione sia potenzialmente *price sensitive*. La responsabilità per la comunicazione agli analisti dovrebbe anche essere chiaramente definita e la/le persona/e responsabile/i dovrebbe/dovrebbero discutere con gli *adviser* dell'Emittente AIM Pro circa il contenuto della comunicazione agli analisti e come rispondere a domande in merito ad informazioni *price sensitive*. In caso di comunicazione, dovrebbe essere immediatamente fatto un annuncio affinché tutti gli operatori del mercato possano avere accesso alla stessa informazione.

3.12 Si osservi che l'ambito di applicazione delle sanzioni penali ed amministrative in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato di cui al Titolo I-bis del TUF è stato esteso anche alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi sui sistemi multilaterali di negoziazione, quali l'AIM Pro. Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione nell'utilizzo e divulgazione di informazioni *price sensitive* relative a strumenti finanziari su AIM Pro. Si noti che al momento i Regolamenti AIM Italia non prevedono nessuna particolare formalità o misura preventiva finalizzate ad assicurare la riservatezza di informazioni privilegiate in considerazione dell'applicazione diretta della MAR. Per quanto precede, ed in conformità alle disposizioni della MAR, si suggerisce l'adozione da parte degli Emittenti AIM Pro di procedure coerenti con le previsioni della MAR e simili a quelle di norma adottate dalle società quotate in mercati regolamentati.

4 Obblighi specifici in tema di informativa in base ai Regolamenti AIM Italia

4.1 Diffusione di informazioni varie (articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

4.1.1 Ai sensi dell'articolo 17, l'Emittente AIM Pro deve comunicare senza indugio e mettere a disposizione del pubblico tramite il proprio sito internet quanto segue:

- (a) il calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente;
- (b) le deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive;
- (c) l'indicazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile, precisando in particolare l'eventuale proposta di dividendo unitario per ciascuna categoria di azioni, la data proposta per lo stacco del dividendo (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date), la data di messa in pagamento del dividendo (payment date) nonché l'eventuale natura straordinaria del dividendo, nonché il trattamento fiscale applicabile ai fondi in distribuzione, ove differente rispetto a quello ordinario;
- (d) l'indicazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, delle deliberazioni relative alle proposte sulla destinazione dell'utile sopra menzionate;
- (e) dimissioni, revoca o nomina di un amministratore, comunicando la data di tale evento e
 - nel caso di nomina, le informazioni specificate nella Scheda Due e qualunque partecipazione nell'Emittente AIM Pro;
 - nel caso di dimissioni, le motivazioni delle stesse, se disponibili, o in alternativa l'informazione che dette motivazioni non sono state rese note all'emittente AIM Italia;
 - nel caso di dimissioni o di revoca, l'eventuale indicazione che si tratta dell'amministratore indipendente richiesto dal Regolamento Emittenti;
- (f) ogni modifica della denominazione sociale;
- (g) la rinuncia, la revoca o l'incarico del nominated adviser o dello specialista²;
- (h) l'Ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli strumenti finanziari su AIM Pro (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'Emittente AIM Pro) presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da

² Qualora l'Emittente AIM Pro debba comunicare la cessazione del rapporto con il proprio nominated adviser, deve preventivamente contattare Borsa Italiana. Qualora non sia stato nominato un nuovo nominated adviser, Borsa Italiana può disporre la sospensione dello strumento finanziario a decorrere da tale comunicazione.

una domanda o avvenga con il consenso dell'Emittente AIM Pro. Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a Borsa Italiana;

- (i) qualunque cambiamento sostanziale comunicato dagli azionisti significativi in materia di assetti proprietari. Per "azionista significativo" s'intende un qualunque azionista che possieda il 5%, o percentuale superiore, di una categoria di strumenti finanziari AIM Pro (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti di cui al TUF. A tal fine si computano anche le azioni complessivamente conferite in eventuali patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'Emittente AIM Pro. Per "cambiamento sostanziale" s'intende il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% nonché la riduzione al di sotto di tali soglie ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza³. Ai sensi dell'articolo 17 delle linee guida del Regolamento Emittenti AIM Italia, ogni società ammessa alle negoziazioni deve assicurarsi, per quanto possibile, che gli azionisti significativi comunichino ogni cambiamento sostanziale della loro partecipazione azionaria nei medesimi termini di cui alla Disciplina sulla Trasparenza⁴. Inoltre, le società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia devono mantenere un sito internet dove vengono messe a disposizione informazioni sugli azionisti significativi (inclusi il nome e le partecipazioni aggregate). I Regolamenti AIM Italia dispongono espressamente che tali informazioni debbano essere aggiornate almeno ogni sei mesi (si veda il paragrafo 4.2 della Parte Prima del presente Memorandum);
- (j) tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti⁵;
- (k) tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.

4.2 Diffusione dell'informativa societaria (articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

4.2.1 L'Emittente AIM Pro mantiene, dalla data di Ammissione, un sito web sul quale dovranno essere messe a disposizione, gratuitamente, le seguenti informazioni:

- (a) una descrizione del proprio *business* e qualora sia una società di investimento, la propria politica di investimento, informazioni dettagliate sui soggetti titolari di deleghe di gestione e/o sul personale chiave;

³ Per Disciplina sulla Trasparenza deve intendersi la normativa in tema di Trasparenza e di Informativa di cui al TUF ed al Regolamento Emittenti Consob. Ai fini del Regolamento Emittenti AIM Italia, la normativa in tema di Trasparenza ed Informativa applicabile alle società quotate deve considerarsi applicabile anche agli Emittenti AIM Italia.

⁴ Ai sensi dell'art. 121 del Regolamento Emittenti Consob, le dichiarazioni dovranno essere rese dai detentori di partecipazioni rilevanti alla società entro quattro giorni di negoziazione dalla data dell'operazione che ha determinato l'obbligo di comunicazione, indipendentemente dalla data di esecuzione.

⁵ L'informativa sull'esercizio dei diritti è richiesta in conformità al Regolamento Emittenti Consob e consiste, per esempio, nell'avviso di convocazione assembleare.

- (b) i nomi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e brevi cenni biografici degli stessi (come di norma inclusi anche nel documento di ammissione);
- (c) una descrizione del sistema di governo societario in essere e informazioni su: composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo (generalità di amministratori e sindaci e sintetico cv), indicazione degli amministratori esecutivi (con sintetica descrizione delle relative deleghe), non esecutivi e indipendenti (indicando la definizione di riferimento), nonché degli eventuali comitati interni (laddove esistenti) all'organo amministrativo e relative responsabilità;
- (d) indicazione del Paese nel quale l'Emittente AIM Pro è stato costituito e il principale Paese di operatività⁶;
- (e) nel caso in cui l'Emittente AIM Pro non sia costituito in Italia, una dichiarazione che i diritti degli azionisti dell'Emittente AIM Pro potrebbero essere differenti dai diritti degli azionisti di una società costituita in Italia;
- (f) lo statuto;
- (g) i progetti di bilancio, i bilanci o rendiconti annuali nonché le relazioni del revisore legale o della società di revisione legale pubblicati secondo il disposto dell'articolo 19, le relazioni semestrali nonché le relazioni del revisore legale o della società di revisione legale pubblicate ai sensi dell'articolo degli articoli 18 e 19, e, ove redatti e resi pubblici, i resoconti intermedi di gestione o le relazioni trimestrali degli ultimi 5 anni;
- (h) tutti i comunicati che l'Emittente AIM Pro ha diffuso negli ultimi 5 anni;
- (i) il documento di ammissione;
- (j) informazioni sul relativo nominated adviser ed altri eventuali consulenti chiave (così come normalmente precisato nel documento di ammissione); e
- (k) informazioni dettagliate sugli azionisti significativi, inclusi il nome e le partecipazioni aggregate, sulla base delle comunicazioni effettuate all'Emittente AIM Pro. Tali informazioni devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

4.2.2 Ai sensi dell'articolo 26 delle linee guida del Regolamento AIM Italia, le informazioni ivi richieste devono essere mantenute aggiornate e deve essere specificata la data alla quale queste sono state da ultimo aggiornate. Le informazioni devono essere facilmente accessibili in una sezione del sito Internet e dovrà essere inserita specifica indicazione che questa

⁶ L'espressione "principale Paese di operatività" deve essere interpretata come riferita alla collocazione geografica dalla quale l'Emittente AIM Pro trae (o intende trarre) la più ampia parte dei propri ricavi ovvero la collocazione geografica dove è (o sarà) ubicata la porzione preponderante delle attività, come è più appropriato in base al business dell'Emittente AIM Pro.

informazione viene diffusa in applicazione dell'articolo 26 medesimo. Qualsiasi rinvio di un utente ad altre sezioni del sito ovvero ad un altro documento disponibile sul sito stesso deve essere ad una specifica sezione per quella informazione. Pertanto, l'utente non deve in nessun caso inserire criteri di ricerca per poter identificare e visualizzare la specifica informazione.

4.2.3 L'Emittente AIM Pro dovrà ottenere appropriato parere legale in merito alle modalità di messa a disposizione dei prospetti, documenti di ammissione, relazioni, o simili informative agli azionisti nel rispetto dell'articolo 26, in modo tale da non violare nessuna previsione o disposizione di legge applicabile.

4.3 Bilanci o rendiconti annuali (articolo 19 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

4.3.1 Ai sensi dell'articolo 19, l'Emittente AIM Pro deve pubblicare i bilanci o rendiconti annuali sottoposti a revisione contabile⁷ non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui sono riferiti⁸ unitamente alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale. Di tale pubblicazione deve essere data comunicazione al pubblico senza indugio. In caso di ritardo nella pubblicazione, Borsa Italiana sospenderà la negoziazione delle azioni dell'Emittente AIM Pro (si veda il paragrafo 1 della Parte Seconda del presente Memorandum).

4.3.2 Il bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 deve:

- (a) essere preparato e presentato in conformità con i Principi Contabili Italiani o i Principi Contabili Internazionali⁹ o in *US Generally Accepted Accounting Principles*;
- (b) evidenziare ogni operazione con parti correlate, che sia stata precedentemente pubblicata in base al Regolamento Emittenti AIM Italia e deve specificare l'identità della parte correlata e il controvalore dell'operazione.

4.4 Relazione semestrale (articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

4.4.1 Ai sensi dell'articolo 18, l'Emittente AIM Pro deve pubblicare la relazione semestrale¹⁰ non più tardi di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante. In caso di ritardo nella

⁷ Un giudizio espresso dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 156 del TUF (o forme equivalenti di relazione sui bilanci nel caso di Emittenti AIM Pro non italiani).

⁸ Il termine per la pubblicazione da parte di un Emittente AIM Pro dell'informazione finanziaria periodica deve tener conto di ogni previsione del Codice Civile e/o della disciplina di settore di volta in volta applicabile che preveda una tempistica differente (cfr. linee guida articoli 18 e 19).

⁹ Gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS), gli *International Accounting Standards* (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

¹⁰ L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario. Inoltre, la relazione semestrale deve essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio o rendiconto annuale dell'Emittente AIM Italia avuto riguardo ai principi contabili applicabili allo stesso.

pubblicazione, Borsa Italiana sospenderà la negoziazione delle azioni dell'Emittente AIM Pro (si veda il paragrafo 1 della Parte Seconda del presente Memorandum).

- 4.4.2 L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario. Inoltre, la relazione semestrale deve essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio o rendiconto annuale dell'emittente AIM Italia avuto riguardo ai principi contabili applicabili allo stesso. Qualora la relazione semestrale sia stata sottoposta a revisione legale, l'emittente AIM Italia deve altresì pubblicare la relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
- 4.4.3 Di tale pubblicazione deve essere data comunicazione al pubblico senza indugio, in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante.

5 Obblighi specifici in tema di informativa in base alla MAR

5.1 Abuso di informazioni privilegiate (articoli 8 e 14 MAR)

- 5.1.1 Si rendono edotti gli Amministratori che, in base agli articoli 8 e 14 della MAR, non è consentito abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate, raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate o comunicare in modo illecito informazioni privilegiate. Si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
- 5.1.2 Ai sensi della MAR, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

Si precisa che il ricorso a raccomandazioni o induzioni è inteso come abuso di informazioni privilegiate quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

5.1.3 Le disposizioni della MAR in tema di informazioni privilegiate si applicano a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'Emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) è una partecipazione al capitale dell'Emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

5.1.4 Le disposizioni della MAR in tema di informazioni privilegiate si applicano anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5.1.5 Si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e le comunica a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

5.2 Manipolazione del mercato (articolo 12 MAR)

5.2.1 Si rendono edotti gli Amministratori che, in base all'articolo 15 della MAR, non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato. L'articolo 12 della MAR prevede una serie di attività e di condotte configurabili come manipolazioni di mercato. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della MAR, l'Allegato 1 della stessa, definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

5.3 Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (articolo 17 MAR)

5.3.1 Si rendono edotti gli Amministratori che l'Emittente AIM Pro, in virtù del disposto dell'articolo 17 della MAR, è tenuto a comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto Emittente AIM Pro, a tal fine si precisa che le modalità e i termini di comunicazione sono previsti dalla *Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate*.

5.3.2 L'Emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

5.3.3 L'Emittente può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che, durante il periodo del ritardo, siano costantemente soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- c) l'Emittente è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'Emittente può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni sopra elencate.

Immediatamente dopo che le informazioni per cui è stato attivato il ritardo sono state comunicate al pubblico, l'Emittente notifica tale ritardo a Consob. Tale notifica deve essere fatta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Dietro apposita richiesta di Consob l'Emittente AIM Itala è tenuta a fornire alla stessa la documentazione comprovante il soddisfacimento delle condizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) e, più in generale, di tutti gli obblighi di cui all'articolo 17 della MAR e del Regolamento di esecuzione 2016/1055/UE. È pertanto necessario che l'Emittente utilizzi uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione di tutte le informazioni necessarie per l'adempimento di tale obbligo.

5.4 Esenzioni per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione

- 5.4.1 Si rendono edotti gli Amministratori che i divieti di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2) non si applicano (i) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e/o (ii) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati al fine di stabilizzazione dei valori mobiliari, al ricorrere delle circostanze di cui all'articolo 5 della MAR.
- 5.4.2 Al fine di beneficiare della predetta esenzione, l'Emittente AIM Pro è tenuto a comunicare a Consob, a mezzo PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto rispettivamente "MAR Buy-Back" o "MAR Operazioni di Stabilizzazione", tutte le informazioni indicate nell'articolo 2 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 che ha integrato la MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione. In caso di programmi di riacquisto di azioni proprie e di operazioni di stabilizzazione tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la fine della settimana giornata di borsa successiva alla data di esecuzione dell'operazione.

6 Acquisizioni e cessioni - Informativa sulle operazioni societarie

6.1 Classificazione delle operazioni: gli indici di rilevanza (Scheda Tre del Regolamento Emittenti AIM Italia)

- 6.1.1 Il Regolamento Emittenti AIM Italia prevede precisi obblighi di comunicazione al pubblico e/o preventiva approvazione degli azionisti qualora un'operazione di acquisizione o di cessione da parte di un Emittente AIM Pro o di una sua controllata ricada in una delle fattispecie di cui agli articoli 12 (*Operazioni significative*), 13 (*Operazioni con parti correlate*), 14 (*Reverse take-over*), 15 (*Cambiamenti sostanziali del business*) e 16 (*Aggregazione delle operazioni*).
- 6.1.2 Al fine di verificare se un'operazione ricada in una delle fattispecie di cui agli articoli 12, 14, 15 e 16 e, pertanto, se debba essere oggetto di comunicazione al pubblico o necessiti di preventiva approvazione degli azionisti, è necessario effettuare una comparazione tra le dimensioni delle attività oggetto di acquisizione o cessione e le dimensioni dell'Emittente AIM Pro, soggetto acquirente o cedente. Tale comparazione è effettuata utilizzando un rapporto percentuale risultante dall'applicazione di diversi indici di rilevanza previsti nella Scheda Tre del Regolamento Emittenti AIM Italia, che fanno riferimento all'attivo, al

fatturato, all'EBITDA e, per le acquisizioni e le dismissioni, al controvalore dell'operazione e alla capitalizzazione (gli **Indici di Rilevanza**) (si veda l'Allegato 2 del presente Memorandum). Vale la pena enfatizzare che gli Indici di Rilevanza richiedono calcoli complessi, e pertanto sarebbe sempre opportuno farsi assistere nella corretta interpretazione delle relative norme.

6.2 Operazioni significative (articolo 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

6.2.1 Ai sensi dell'articolo 12, un'operazione significativa è un'operazione in cui almeno uno degli indici di rilevanza risulti superiore al 25%. Sono incluse le operazioni poste in essere da una società controllata dall'Emittente AIM Pro.

6.2.2 Qualora un'Emittente AIM Pro intenda concludere un'operazione significativa, deve comunicarlo senza indugio al pubblico non appena vengano concordati i termini dell'operazione. Tale comunicazione deve contenere le informazioni di cui alla Scheda Quattro del Regolamento Emittenti AIM Italia (la **Scheda Quattro**) e, precisamente:

- (a) informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta;
- (b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività;
- (c) i profitti attribuibili a tali attività;
- (d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo;
- (e) il corrispettivo totale e i dettagli su come viene determinato;
- (f) l'effetto dell'operazione sull'Emittente AIM Pro;
- (g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti;
- (h) in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;
- (i) in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e
- (j) e ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'Emittente AIM Pro.

6.3 Operazioni con parti correlate (articolo 13 Regolamento Emittenti AIM Italia)

6.3.1 Per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate.

6.3.2 Ai sensi del Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate un soggetto è "parte correlata" a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla¹¹ la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole¹² su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti¹³;
- (b) è una società collegata¹⁴ della Società;
- (c) è una *joint venture*¹⁵ in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare¹⁶ di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

¹¹ Il **controllo** è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

¹² L'**influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

¹³ Il **controllo congiunto** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

¹⁴ Una **società collegata** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

¹⁵ Una **joint venture** è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

¹⁶ Si considerano **stretti familiari di un soggetto** quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

6.3.3 Si precisa, a tal fine che la Società si è dotata di una apposita *Procedura per le operazioni con parti correlate*.

6.4 Reverse takeovers (articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

6.4.1 Per “*reverse takeover*” si intendono una o più acquisizioni nell’arco di 12 mesi che per l’Emittente AIM Pro:

- (a) risultino superiori al 100% in uno qualunque degli Indici di Rilevanza (es. nel caso in cui l’attivo lordo della target oggetto dell’acquisizione rappresenta il 100% o più dell’attivo lordo dell’Emittente AIM Pro); o
- (b) determinino un cambiamento sostanziale nel *business*, nel consiglio di amministrazione o un cambiamento nel controllo; o
- (c) nel caso di una società di investimento, si discostino significativamente dalla politica di investimento (come descritta nel documento di ammissione o approvata dagli azionisti).

Ai sensi dell’articolo 14, qualunque accordo che possa condurre ad un “*reverse takeover*” deve essere:

- (i) condizionato all’approvazione degli azionisti convocati in assemblea;
- (ii) comunicato al pubblico senza indugio, fornendo le informazioni di cui alla Scheda Quattro (si veda il paragrafo 6.2.2 della Parte Prima del presente memorandum), e ove questo venga concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall’articolo 13 (si veda il paragrafo 6.3 della Parte Prima del presente memorandum); e
- (iii) accompagnato dalla pubblicazione di un documento informativo, da rendersi disponibile ai sensi e con le modalità di cui all’art. 26, relativo all’entità allargata risultante dall’operazione e da un avviso di convocazione dell’assemblea da pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

6.4.2 A seguito dell’annuncio di un *reverse takeover* che è stato concordato o è in corso di definizione, i relativi strumenti finanziari AIM Pro saranno sospesi da Borsa Italiana fino al momento in cui l’Emittente AIM Pro abbia pubblicato il documento informativo accompagnato dalle correlate attestazioni dell’Emittente AIM Pro e del nominated adviser (Scheda 7 del Regolamento Emittenti AIM Italia e Scheda 4 del Regolamento Nominated

Advisers). Tale documento dovrà contenere le informazioni sulla società risultante dall'operazione a meno che l'oggetto dell'operazione sia un emittente quotato o un altro Emittente AIM Pro.

- 6.4.3 Le trattative che portano a un *reverse take-over* devono essere tenute riservate fino al momento in cui l'Emittente AIM Pro può comunicare che un accordo vincolante è stato stipulato per la realizzazione di un *reverse takeover*, accordo che dovrà essere per quanto possibile accompagnato dalla pubblicazione del richiesto documento di ammissione. Se per qualsiasi ragione questo non sia possibile, il nominated adviser dovrà richiedere il parere di Borsa Italiana non appena possibile.
- 6.4.4 A seguito dell'approvazione del *reverse takeover* da parte dell'assemblea, i relativi strumenti finanziari saranno sospesi da Borsa Italiana se, prima dell'efficacia del *reverse takeover*, l'Emittente AIM Pro e il nominated adviser non abbiano ancora rilasciato le ulteriori attestazioni a Borsa Italiana e l'Emittente AIM Pro non abbia conseguentemente pubblicato un comunicato relativo a tale rilascio.
- 6.5 Cessioni che determinano cambiamenti sostanziali del *business* (articolo 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia).**
- 6.5.1 Qualunque cessione effettuata dall'Emittente AIM Pro, che, singolarmente considerata o aggregata con una o più cessioni concluse nei precedenti dodici mesi, supera il 75% di uno qualunque degli Indici di Rilevanza, è considerata una cessione che determina un cambiamento sostanziale del business e, di conseguenza, deve essere:
- (a) condizionata all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea;
 - (b) comunicata senza indugio al pubblico, fornendo le informazioni specificate nella Scheda Quattro (si veda il paragrafo 6.2.2 della Parte Prima del presente Memorandum), e ove questa venga conclusa con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 (si veda il paragrafo 6.3 della Parte Prima del presente Memorandum); e
 - (c) accompagnata da un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contenga informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento sostanziale del business, oltre alle informazioni specificate al punto precedente.
- 6.5.2 Laddove l'effetto della cessione determini la dismissione da parte dell'Emittente AIM Pro di tutte o quasi le sue attività commerciali o i suoi componenti dell'attivo, l'Emittente AIM Pro verrà considerato, a seguito del perfezionamento della cessione, come una "società di investimento". In tal caso, il comunicato al pubblico e la relazione che contiene le

informazioni specificate nella Scheda Quattro devono altresì precisare la politica di investimento che si intende perseguire, la quale deve anche essere approvata dagli azionisti.

6.5.3 Inoltre, l'Emittente AIM Pro dovrà effettuare una o più acquisizioni che costituiscano un "reverse take-over" (come definito al paragrafo 6.4 *supra*) o altrimenti implementare la politica d'investimento approvata dall'assemblea degli azionisti in maniera ritenuta adeguata da Borsa Italiana, entro il termine di 12 mesi da quando la società è divenuta una "società di investimento". In caso di inosservanza a tali obblighi, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dell'Emittente AIM Pro.

6.5.4 Laddove un Emittente AIM Pro proponga di compiere qualunque altra operazione, il cui effetto sia quello di determinare la cessazione del possesso, del controllo o della conduzione di tutte le proprie attività commerciali o dei suoi componenti dell'attivo esistenti (inclusa la cessazione di tutto o quasi tutto il business dell'Emittente AIM Pro), troveranno applicazione i summenzionati requisiti di presentare un comunicato, di pubblicare una relazione esplicativa della politica di investimento che si intende perseguire, di ottenere l'approvazione della politica di investimento da parte degli azionisti e di attuare la stessa entro il termine di 12 mesi dal compimento dell'operazione. Non è invece richiesta l'approvazione degli azionisti per il compimento dell'operazione stessa.

6.6 Acquisizioni che comportano un'offerta pubblica di acquisto

6.6.1 L'Emittente AIM Pro deve inserire in statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda Sei che devono essere operative a partire dall'inizio delle negoziazioni su AIM Pro (art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia).

6.6.2 Pertanto, a partire dal momento in cui le azioni emesse dall'Emittente AIM Pro sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Pro, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).

6.7 Aggregazione delle operazioni (articolo 16 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

6.7.1 Ai sensi dell'articolo 16, le operazioni concluse nell'arco di 12 mesi prima della data dell'ultima operazione devono essere aggregate con la suddetta operazione al fine di determinare se trovano applicazione le norme di cui agli articoli 12 (*Operazioni significative*) e/o 14 (*Reverse take-over*). Tale aggregazione deve essere effettuata qualora:

- (a) siano concluse dall'Emittente AIM Pro con lo stesso soggetto/soggetti o con i suoi familiari;

- (b) comprendono l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari o di una o più partecipazioni di un business specifico; o
- (c) insieme conducono ad un coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formavano parte delle attività principali dell'Emittente AIM Pro. Generalmente tale previsione si riferisce alla situazione in cui cumulativamente si superi il 100% di uno qualsiasi degli Indici di Rilevanza nell'arco di un periodo di dodici mesi. Si consiglia comunque di consultare Borsa Italiana per qualsiasi chiarimento.

7 Documento di ammissione

- 7.1** Una società che richiede l'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su AIM Pro per la prima volta deve predisporre un documento di ammissione secondo quanto indicato dall'art. 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia e provvedere alla sua pubblicazione secondo le modalità previste dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale documento di ammissione, al quale deve essere allegato, laddove esistente, l'ultimo bilancio e rendiconto annuale sottoposto a revisione legale completa, costituirà il presupposto su cui potenziali investitori e azionisti della società sottoscriveranno o acquisteranno strumenti finanziari AIM Pro.
- 7.2** Il documento di ammissione deve essere redatto in italiano o in inglese e deve contenere le informazioni specificate nella Scheda Due del Regolamento Emittenti AIM Italia e, in generale, qualsiasi altra informazione che l'Emittente AIM Pro consideri ragionevolmente necessaria per permettere agli investitori di formarsi un giudizio adeguato e completo su:
- (a) attività e passività, posizione finanziaria, conto economico, prospettive dell'Emittente e degli strumenti finanziari dei quali si chiede o è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia;
 - (b) diritti collegati agli strumenti finanziari; e
 - (c) qualsiasi altra criticità contenuta nel documento di ammissione.
- Con riferimento alle società costituite con lo scopo di acquisizione di un business specifico, il documento di ammissione deve altresì descrivere in modo sufficientemente preciso e dettagliato la politica di investimento che l'assemblea della società ha deliberato di perseguire.
- 7.3** Nel determinare quali informazioni è necessario diffondere, occorre tenere in considerazione gli elementi di rischio connessi all'Emittente AIM Pro, ai settori in cui lo stesso opera e ai suoi strumenti finanziari. Una semplice generale avvertenza agli investitori

potrebbe non soddisfare tale requisito; è necessario fornire un'informazione adeguata su tali rischi per permettere agli investitori di formare un giudizio informato.

- 7.4** È importante ricordare che non è sufficiente che ogni dichiarazione nel documento di ammissione sia accurata con riferimento ai fatti ivi menzionati. La responsabilità può sorgere non solo per informazioni false, ma anche per informazioni fuorvianti e/o per omissioni.
- 7.5** Se in qualsiasi momento dopo che è stato presentato il documento di ammissione e prima della data di Ammissione sorgono o vengono rilevati nuovi fatti rilevanti, errori o imprecisioni relativamente alle informazioni contenute nel documento di ammissione, deve essere presentato un documento di ammissione supplementare contenente i dettagli dei nuovi fatti, errori o imprecisioni in conformità con le relative parti della Scheda Due del Regolamento Emittenti AIM Italia (art. 3 delle linee guida del Regolamento Emittenti AIM Italia).
- 7.6** L'Emittente, qualora abbia predisposto un prospetto ai sensi della Normativa Prospetto, non è tenuto a predisporre anche un documento di ammissione. Devono essere in ogni caso messe a disposizione del pubblico le informazioni di cui alle lettere da c) a h) della Scheda Due del Regolamento Emittenti AIM Italia.

8 Documenti supplementari / ulteriori documenti di ammissione

- 8.1** Ciascun Amministratore AIM Pro che venga a conoscenza di qualsiasi nuova criticità significativa o cambiamento che possa riguardare qualsiasi informazione contenuta nel documento di ammissione o di cui sarebbe stata necessaria la diffusione nel documento di ammissione qualora la criticità fosse emersa prima della pubblicazione del documento di ammissione, deve immediatamente comunicarlo all'Emittente AIM Pro e al suo nominated adviser al fine di valutare nella maniera più idonea la necessità di pubblicare un documento supplementare o fare una comunicazione al pubblico. Si consideri che, ai sensi dell'articolo 31, ogni Amministratore AIM Pro deve assumersi piena responsabilità per il rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia ed è tenuto a comunicare senza indugio all'Emittente AIM Pro qualsiasi altra informazione di cui l'Emittente AIM Pro abbia bisogno per poter rispettare il disposto di cui all'articolo 17 (si veda il paragrafo 4.1.1 della Parte Prima del presente Memorandum).
- 8.2** Ai sensi dell'articolo 27, un ulteriore documento di ammissione sarà richiesto all'Emittente AIM Pro soltanto quando è richiesta l'Ammissione di strumenti finanziari appartenenti ad una nuova categoria.

9 Requisiti di permanenza

9.1 L'Emittente AIM Pro deve garantire che:

- 9.1.1 gli strumenti finanziari AIM Pro siano liberamente negoziabili e siano sottoposti al regime di forma, legittimazione e circolazione dei titoli dematerializzati (articolo 32);
- 9.1.2 nel caso di strumenti finanziari diversi dalle azioni, siano disponibili al pubblico informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari e che sia in ogni caso assicurato un mercato normale e regolare per lo strumento finanziario (articolo 33);
- 9.1.3 sono in essere appropriati sistemi di liquidazione e che gli strumenti finanziari AIM Pro possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (articolo 36).

10 Incarico allo specialista e obblighi di ricerca (articolo 35 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

10.1 L'Emittente AIM Pro, nel caso di passaggio all'AIM Italia, deve mantenere in via continuativa uno specialista incaricato. Tale soggetto si impegna a svolgere le seguenti funzioni:

- (a) a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento degli operatori e delle negoziazioni;
- (b) a produrre o far produrre almeno due ricerche (come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 della MAR) all'anno concernenti l'Emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le ricerche devono essere pubblicate sul sito di Borsa Italiana al più presto e comunque non oltre un mese dalla approvazione dei dati contabili.

11 Revoca (articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

11.1 Qualora l'Emittente AIM Pro voglia richiedere a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari, lo stesso deve:

- 11.1.1 comunicare tale intenzione di revoca informando anche il nominated adviser ed informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data; e
- 11.1.2 salvo che Borsa Italiana decida diversamente, la revoca deve essere subordinata all'approvazione di non meno del 90% dei voti espressi dagli azionisti in assemblea.

- 11.2** La comunicazione dovrebbe, altresì, indicare le ragioni per le quali l'Emittente AIM Pro richiede la revoca dei propri strumenti finanziari AIM Pro, insieme ad una descrizione di come gli azionisti potranno effettuare transazioni sugli strumenti finanziari AIM Pro una volta che questi siano stati revocati e ogni altro elemento rilevante per gli azionisti affinché questi raggiungano una decisione informata sulla questione della revoca (articolo 41 delle linee guida).
- 11.3** La revoca non sarà efficace fin tanto che non saranno trascorsi almeno cinque giorni di mercato aperto dal momento in cui è stata ottenuta l'approvazione degli azionisti e sia stata diffusa una comunicazione di Borsa Italiana (c.d. "Avviso di Borsa Italiana") che revoca gli strumenti finanziari AIM Pro dalle negoziazioni sull'AIM Italia.
- 11.4** Nelle seguenti circostanze Borsa Italiana può concordare che l'assenso degli azionisti non è necessario:
- 11.4.1 è, o sarà presente, una piattaforma di negoziazione comparabile, quale quella di un mercato regolamentato europeo, per consentire agli azionisti di negoziare gli strumenti finanziari AIM Pro in futuro; o
- 11.4.2 ove, in occasione di un'offerta pubblica di acquisto divenuta definitiva, un offerente ha ricevuto accettazioni valide per oltre il 90% di ciascuna categoria di strumenti finanziari AIM Pro.

Parte Seconda

Responsabilità

1 Sanzioni per violazione del Regolamento Emittenti AIM Italia

- 1.1** Ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Emittenti AIM Italia, se Borsa Italiana ritiene che l'Emittente AIM Pro abbia violato il Regolamento Emittenti AIM Italia, può adottare uno o più di uno dei seguenti provvedimenti (art. 2 del Manuale delle procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni):
- 1.1.1 invito scritto al puntuale rispetto dei Regolamenti AIM Italia;
- 1.1.2 richiamo scritto;
- 1.1.3 pena pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 500.000; o
- 1.1.4 revoca dell'ammissione degli strumenti finanziari negoziati su AIM Italia;
- 1.1.5 Qualora risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato, Borsa Italiana può decidere di rendere pubblico che i provvedimenti di cui sopra sono stati adottati nei confronti dell'Emittente AIM. Il provvedimento di cui sopra al punto 1.1.1 e la descrizione della relativa violazione possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza

indicazione dell'Emittente AIM Pro oggetto del provvedimento, quando a giudizio di Borsa Italiana, ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. Inoltre, Borsa Italiana può comunque sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari AIM Pro ai sensi degli articoli 1, 14 (linee guida) e 40 del Regolamento Emittenti AIM Italia, qualora:

- 1.1.6 le negoziazioni su tali strumenti finanziari non si svolgono in maniera ordinata;
 - 1.1.7 ritiene che l'Emittente AIM Pro non rispetti i Regolamenti AIM Italia;
 - 1.1.8 lo richiede la protezione degli investitori (es. la ritardata pubblicazione della relazione semestrale o dei bilanci o rendiconti annuali dell'Emittente AIM Pro);
 - 1.1.9 l'integrità e la reputazione del mercato è stata o può essere messa in discussione dalle operazioni su tali strumenti finanziari;
 - 1.1.10 l'Emittente AIM Pro cessa di avere il nominated adviser (nel qual caso, l'Emittente AIM Pro deve preventivamente contattare Borsa Italiana, di modo che, qualora non sia stato nominato un nuovo nominated adviser, Borsa Italiana possa disporre la sospensione a decorrere da tale comunicazione. Gli strumenti finanziari AIM Pro sospesi verranno revocati dalle negoziazioni se l'Emittente AIM Pro non provvede a nominare un nuovo nominated adviser entro 6 mesi dalla data della sospensione (articolo 1 del Regolamento Emittenti AIM Italia); o
 - 1.1.11 nel caso di approvazione degli azionisti al reverse take-over fino al momento in cui l'Emittente AIM Pro abbia pubblicato il documento informativo relativo all'entità allargata (articolo 14 delle linee guida del Regolamento Emittenti AIM Italia).
- 1.2** Laddove Borsa Italiana decida di adottare i provvedimenti descritti nel paragrafo 1.1 della presente Parte Seconda, seguirà le procedure definite nel Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni ed Impugnazioni (articolo 44 e 45 del Regolamento Emittenti AIM Italia). I provvedimenti adottati da Borsa Italiana sono tempestivamente comunicati all'interessato con provvedimento motivato e l'Emittente può richiedere il riesame mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, nominato da Borsa Italiana.
- 1.3** Borsa Italiana revoca la negoziazione degli strumenti finanziari AIM Pro di un Emittente AIM Pro qualora gli stessi siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi (articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia).
- 1.4** L'art. 66-*quater* del TUF prevede che la Consob possa:
- a) sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni su AIM Italia o richiedere che vi provveda Borsa Italiana;

- b) richiedere tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a) che precede.

2 Ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente

Salvo il caso in cui l'Emittente sia un'emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, un Emittente AIM Pro sarà soggetta alle ulteriori norme di diritto italiano in tema di sanzioni civili e penali ad eccezione di quanto segue:

2.1 Aggiotaggio

L'articolo 2637 del Codice Civile (aggiotaggio) dispone che chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Conclusioni

Confidiamo di avere con ciò evidenziato i principali adempimenti che graveranno sulla società Fenix Entertainment S.p.A. in qualità di società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Pro, ma in alcuni casi già a far data dalla data di richiesta del provvedimento di ammissione a negoziazione, nonché alcuni degli obblighi specifici e delle responsabilità a cui saranno soggetti amministratori, loro familiari e dipendenti.

Ci preme tuttavia sottolineare che, trattandosi di una normativa molto complessa e soggetta a frequenti modifiche, nonché interpretazioni e raccomandazioni, da parte delle Autorità competenti, anche in considerazione delle continue modifiche legislative e regolamentari, è opportuno che la Società e i suoi Amministratori si consultino preventivamente con i propri legali in ogni caso in cui possano insorgere dubbi circa gli obblighi ai quali adempiere e la condotta da adottare. È altresì opportuno che l'*Investor Relations Manager* della Società, ove nominato, consulti su base continuativa i siti internet di Consob e Borsa Italiana per eventuali aggiornamenti sulla normativa in esame.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in relazione al presente Memorandum si prega di contattare l'avv. Gianluigi Seragini, LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati, Via della Zecca n. 1, Bologna, al numero di telefono 051.4073200, o all'indirizzo e-mail: g.serafini@lslex.com.

ALLEGATO 1

Procedure AIM Italia per le Operazioni sul Capitale¹⁷

Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse.

Le seguenti procedure si applicano nel rispetto e senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Principio Generale

R.1

Obblighi degli Emittenti AIM Pro nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari

- (1) In occasione dell'esecuzione di operazioni che comportano lo stacco di una cedola rappresentativa di un diritto dallo strumento finanziario AIM Italia, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di strumenti finanziari AIM Pro, fatta eccezione per il pagamento del dividendo, l'Emittente AIM Pro deve far decorrere le medesime operazioni da una data coincidente con una delle date stacco fissate da Borsa Italiana nel calendario dei mercati, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle seguenti Linee Guida.
- (2) L'Emittente AIM Pro deve fissare una record date ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza ai fini del pagamento dei dividendi in modo che coincida con il primo giorno di liquidazione successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Linee Guida, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti nelle seguenti Linee Guida. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono dunque negoziate ex, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di un giorno di liquidazione la data della record date. La data di pagamento (payment date) è stabilita dall'emittente in modo che essa coincida con il giorno di liquidazione successivo alla record date, salvo circostanze particolari comunicate al mercato dall'emittente, inerenti alla natura del dividendo (ad esempio, laddove sia prevista la facoltà, per i soggetti legittimati al pagamento del dividendo, di optare per un pagamento in azioni, in luogo del pagamento cash, c.d. "scrip dividend") o che impattino sulla

¹⁷Allegato tratto dal testo ufficiale delle "Procedure AIM Italia per le operazioni sul capitale", pubblicato da Borsa Italiana il 15 aprile 2019.

tempistica del pagamento (per esempio, pagamento in tranches successive) del dividendo o derivanti dalla negoziazione su più mercati delle azioni.

Linee Guida

Operazioni straordinarie sul capitale, stacco cedola, pagamento dividendi

G.1

Date di stacco cedola o pagamento dei dividendi

- (1) Borsa Italiana stabilisce, nell'ambito del calendario dei mercati, le date fissate per lo stacco delle cedole rappresentative di diritti inerenti gli strumenti finanziari AIM Pro, nonché per l'avvio delle operazioni di raggruppamento o frazionamento di tali strumenti finanziari. Tale calendario prevede:
 - a) per le operazioni straordinarie sul capitale comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento di strumenti finanziari AIM Pro quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
 - b) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società emittenti strumenti finanziari AIM Pro quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
- (2) In deroga al comma 1, lettera a) del presente articolo, gli stacchi cedola originati dall'esecuzione di un'operazione di scissione hanno luogo nel rispetto dei termini di efficacia giuridica dell'operazione e nel rispetto di quanto previsto a G.7.

G.2

Obblighi di informativa sulle date stacco e sul pagamento dei dividendi e tempistica

- (1) Non oltre la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo, l'Emittente AIM Pro è tenuto a comunicare:
 - a) nel caso in cui sia deliberata dall'organo competente della società la distribuzione del dividendo:
 - la data stacco del dividendo (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date), nonché la data di pagamento del dividendo (payment date);

- l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;
 - il numero della cedola rappresentativa del dividendo;
 - l'eventuale natura straordinaria del dividendo; con il termine "dividendo straordinario", si intende il dividendo, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionale rispetto al dividendo derivante dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.
- b) nel caso in cui sia deliberato dall'organo competente della società di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione.
- (2) Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data stacco dividendo deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto. Ciò è particolarmente necessario nei casi in cui l'approvazione della proposta di distribuzione del dividendo abbia luogo in un giorno immediatamente precedente una possibile data di stacco fissata nel calendario in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana.
- (3) Per le medesime finalità di cui al comma 2, nel caso in cui l'organo competente deliberi la distribuzione di acconti sui dividendi, tra la data di riunione dell'organo che delibera in merito alla distribuzione di acconti dividendi e lo stacco del dividendo deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

G. 3

Diritti di opzione

In occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci, gli emittenti AIM Italia sono tenuti a prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione. Ciò al fine di verificare la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione, nonché il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione.

G. 4

Assegnazione gratuita, raggruppamento e frazionamento

- (1) Gli emittenti AIM Italia sono tenuti ad osservare le date previste dal calendario degli stacchi cedola di cui al precedente G.1 per la fissazione della data di avvio delle operazioni di assegnazione gratuita, delle operazioni di raggruppamento e frazionamento dei propri strumenti finanziari.
- (2) L'Emittente AIM Pro deve prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell'operazione.

G. 5

Modifica dei diritti di una categoria di azioni

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di conversione di azioni in azioni di categoria diversa, e comunque prima che vengano formalizzati i termini per l'esecuzione dell'operazione, l'Emittente AIM Pro deve prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, gli interventi necessari anche in ordine all'eventuale cancellazione delle azioni oggetto di conversione.

G. 6

Fusione per incorporazione di una società

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di un Emittente AIM Pro avente azioni in altro emittente, l'incorporata (nonché l'incorporante se Emittente AIM Pro) deve prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l'intervento di cancellazione delle azioni dell'incorporata nonché ogni altro intervento necessario.

G. 7

Scissione di una società

Non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera di scissione di un Emittente AIM Pro, quest'ultimo deve prendere contatti con Borsa Italiana, al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell'operazione.

G. 8

Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già negoziati o azioni di pari categoria di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle già negoziate ad eccezione del godimento.

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già negoziati o di azioni di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche di quelle già negoziate ad eccezione del godimento, l'emittente – per il tramite del nominated adviser - informa Borsa Italiana al più presto e comunque, non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera che autorizza l'emissione degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'emittente invia a Borsa Italiana – per tramite del nominated adviser - oltre alle informazioni di cui al comma precedente, una dichiarazione circa la sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della normativa vigente specificando, se del caso, l'ipotesi di esenzione ai sensi del regolamento Consob 11971/1999. Laddove sussista l'obbligo di pubblicare un prospetto o di mettere a disposizione un documento informativo dovrà essere indicata l'Autorità Competente per l'approvazione del prospetto, precisando in tale caso la tempistica della pubblicazione del prospetto o messa a disposizione del documento informativo.

L'emittente informa – per il tramite del nominated adviser - inoltre Borsa Italiana delle caratteristiche e dell'ammontare degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Le informazioni richieste ai sensi del presente articolo sono inviate all'indirizzo mail aimitalia.doc@borsaitaliana.it.

G. 9

Obblighi informativi per l'esecuzione delle operazioni straordinarie sul capitale

In occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l'Emittente AIM Pro comunica i termini dell'operazione e, ove previsto, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell'autorità competente, entro le ore 12.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione. Nel caso in cui le condizioni definitive dell'operazione sul capitale non siano note al momento di tale

comunicazione, le stesse devono essere comunicate al più tardi entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione.

G. 10

Modifiche del capitale sociale

- (1) Gli emittenti AIM Italia, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:
 - a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
 - b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
 - c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.
- (2) La comunicazione è invece effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:
 - a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
 - b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.
- (3) Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.

G. 11

Obblighi degli emittenti AIM Italia di diritto estero

- (1) Agli emittenti AIM Italia di diritto estero si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alle presenti Procedure.
- (2) L'Emittente AIM Pro, in caso di impedimento a osservare la tempistica di cui alle presenti Procedure, deve contattare al più presto Borsa Italiana per concordare le relative modalità.

- (3) Gli emittenti AIM Italia di diritto estero comunicano ogni variazione dell'ammontare e della composizione del proprio capitale sociale al più presto compilando il modello T. 1 allegato alle presenti Procedure.

Termini e modalità di negoziazione

G. 12

Negoziazione dei diritti di opzione

Nello stabilire modalità e termini di negoziazione dei diritti di opzione, Borsa Italiana si attiene ai seguenti criteri:

- le modalità di negoziazione dei diritti sono fissate coerentemente con quelle dello strumento finanziario dal quale hanno avuto origine;
- la decorrenza del periodo di trattazione dei diritti coincide con il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno, in funzione del periodo per l'esercizio del diritto di opzione fissato dall'Emittente AIM Pro;
- il termine ultimo di trattazione dei diritti coincide con il quarto giorno di mercato aperto antecedente il termine ultimo (se giorno di mercato aperto) del periodo di opzione.

G. 13

Disponibilità degli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione

Gli emittenti AIM Italia rendono disponibili gli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione a partire dall'ultimo giorno del periodo di opzione.

G. 14

Definizione di "ex diritto"

Ex diritto significa "privo di diritto" (ove il diritto può assumere di volta in volta la configurazione di dividendo, opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione, rimborso, interessi, importo periodico, ecc...).

L'effetto di negoziare uno strumento finanziario "ex diritto" è tale per cui l'acquirente dello strumento non è legittimato ad esercitare il relativo diritto.

G. 15

Negoziazione ex diritto

Borsa Italiana segnala con proprio Avviso la data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato “ex diritto”.

La negoziazione ex diritto di uno strumento finanziario AIM Italia decorre di norma da una delle date di stacco cedola stabilite nel calendario dei mercati, fatti salvi i casi di cui a G. 1.2.

Cancellazione dalla negoziazione di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo

G. 16

Negoziazione di una separata linea di azioni

La cancellazione dalla negoziazione di una separata linea di azioni è disposta da Borsa Italiana al ricevimento, da parte dell’Emittente AIM Pro, del comunicato societario di approvazione del bilancio.

In particolare la data di cancellazione coincide alternativamente:

- con la data di negoziazione ex dividendo;
- con il primo giorno di mercato aperto successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso di mancata distribuzione del dividendo.

Modello per la comunicazione delle variazioni di capitale sociale

T. 1

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di¹⁸, intervenuta in data

TABELLA 1

--	--	--

¹⁸ Indicare l’operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l’organo sociale che ha deliberato l’operazione e la data della relativa delibera, nonché la data dell’iscrizione della delibera ovvero del deposito presso il registro delle imprese.

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	N. azioni	Val. nom. unitario	Euro	N. azioni	Val. nom. Unitario
Totale di cui:						
Azioni ordinarie (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Eventuali altri strumenti finanziari						

	N. titoli convertiti/esercitati	N. titoli residui in circolazione
Obbligazioni convertibili		
Warrant		

ALLEGATO 2

Gli indici di rilevanza (Scheda 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia)¹⁹

Gli indici di rilevanza per determinare le dimensioni di un'operazione di cui agli articoli 12, 14 e 15 sono i seguenti:

Indice di rilevanza dell'Attivo

$$\frac{\text{Attivo dell'entità oggetto dell'operazione}}{\text{Attivo dell'Emittente AIM Pro}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

- (1) I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; in caso di aggregazione di operazioni ai sensi dell'articolo 16, i valori sono estrapolati dal più recente stato patrimoniale comunicato, consolidato se redatto (alla data precedente rispetto alla più recente operazione aggregata).

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Indice di rilevanza del fatturato

$$\frac{\text{Fatturato attribuibile all'entità oggetto dell'operazione}}{\text{Fatturato dell'Emittente AIM Pro}} \times 100$$

¹⁹ Testo tratto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, pubblicato da Borsa Italiana il 21 luglio 2019.

Dati da utilizzare per il test del fatturato:

(2) Per “fatturato dell’Emittente AIM Pro” si intendono i ricavi come precisato alle seguenti lettere:

- a) l’ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato laddove redatto);
- b) l’ultimo progetto di bilancio comunicato; o
- c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all’articolo 16, l’ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l’operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2, primo paragrafo dell’indice di rilevanza dell’attivo, il valore del numeratore è il totale del fatturato della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell’operazione.

Indice di rilevanza dell’EBITDA

$$\frac{\text{EBITDA attribuibile all’entità oggetto dell’operazione}}{\text{EBITDA dell’Emittente AIM Pro}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

(3) L’espressione “EBITDA dell’Emittente AIM Pro” si riferisce all’utile operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni delle attività materiali ed immateriali come precisato alle seguenti lettere:

- a) l’ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato, se redatto);
- b) l’ultimo progetto di bilancio comunicato; o
- c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all’articolo 16, l’ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l’operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2 primo paragrafo dell’indice di rilevanza dell’attivo, il valore del numeratore è il totale dell’EBITDA della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell’operazione.

Per le acquisizioni e dismissioni: Indice di rilevanza del controvalore

$$\frac{\text{Controvalore dell’operazione}}{\text{Capitalizzazione dell’Emittente AIM Pro}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

(4) Per capitalizzazione dell'emittente s'intende la capitalizzazione rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente

documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell'accordo.

Indici di rilevanza sostitutivi

Ove gli indici di rilevanza sopra indicati dovessero produrre risultati anomali o dove gli indici stessi dovessero risultare inappropriati rispetto alla sfera di attività dell'Emittente AIM Pro, Borsa Italiana si riserva di non tenere conto dei calcoli relativi e di sostituire altri indicatori rilevanti dimensionali, inclusi test specifici per la particolare tipologia industriale a cui si riferisce l'operazione. Solamente Borsa Italiana ha il potere di decidere di disapplicare uno o più indici di rilevanza o di sostituirlo con un diverso test.